

Allegato "A" parte integrante e sostanziale

**ACCORDO DI SETTORE DELL'AREA NON
DIRIGENZIALE DEL COMPARTO AUTONOMIE
LOCALI PERSONALE DI COMUNI E LORO
CONSORZI E COMUNITÀ PER I TRIENNI 2019-
2021 E 2022-2024**

**ACCORDO DI SETTORE DELL'AREA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI
PERSONALE DI COMUNI E LORO CONSORZI E COMUNITÀ
PER I TRIENNI 2019 – 2021 E 2022 – 2024**

Il giorno 12 gennaio 2026, le parti:

Consorzio dei Comuni Trentini rappresentato da:

dott. Marco Riccadonna [firmato]

dott. Alessio Ravagni [firmato]

dott. Nicola Lorenzon [firmato]

Organizzazioni Sindacali rappresentate da:

CGIL – FP [firmato]

CISL – FP [firmato]

UIL – FPL [firmato]

FENALT [non firmato]

Convergono e stipulano il seguente accordo di settore.

**ACCORDO DI SETTORE DELL'AREA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI
PERSONALE DI COMUNI E LORO CONSORZI E COMUNITÀ
PER I TRIENNI 2019 – 2021 E 2022 – 2024**

INTRODUZIONE

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente accordo modifica alcuni articoli dell'accordo di settore vigente sottoscritto in data 8 febbraio 2011, come già modificato con l'accordo di settore sottoscritto in data 01 ottobre 2018; gli articoli non modificati restano invariati e continuano ad applicarsi sino a loro modifica o abrogazione.
2. Il presente accordo è stato approvato in applicazione dell'impegno concordato tra le parti con nota a verbale condivisa all'accordo di data 01 ottobre 2018, che è da ritenere pertanto compiutamente adempiuta.
3. Il consorzio dei Comuni Trentini, per consentire una agevole lettura delle norme attualmente in vigore, è autorizzato a stendere una versione del testo contrattuale a titolo di testo unico compilativo; resta inteso che a qualsiasi fine, sia applicativo che interpretativo, si dovrà comunque fare riferimento alle norme contenute negli accordi originali sottoscritti. Prima della sua diffusione il testo unico compilativo sarà condiviso con le parti sindacali sottoscrittrici dell'accordo.

Art. 2 – Cessione di ferie

1. La regolamentazione dell'istituto della cessione delle ferie, previsto dall'art. 48 del CCPL 2016/2018 di data 01/10/2018, è prevista dall'allegato 1) al presente accordo.

Art. 3 – Accordo per la possibile introduzione negli asili nido comunali delle clausole elastiche

1. L'accordo di settore sottoscritto in via definitiva in data 25/09/2024 relativo all'introduzione delle clausole elastiche negli asili nido comunali, ai sensi dell'art. 28 co. 1 del CCPL 01/10/2018, con scadenza prevista per il 31/08/2025, è rinnovato per il periodo dal 01/09/2025 al 31/08/2026 alle medesime condizioni.

CAPO I – ACCORDO DI SETTORE PER IL TRIENNIO 2019 – 2021

Art. 4 – Indennità di coordinamento

1. L'art. 12 dell'accordo di settore sottoscritto in data 8 febbraio 2011 è così sostituito:

Art. 12 – Indennità per coordinamento

1. Al personale inquadrato nella categoria B e nella categoria C, livello base, cui sia affidata la responsabilità di coordinamento di gruppo di lavoro o di squadre di operai, viene attribuita dall'1 gennaio 2009 per il periodo annuale di riferimento un'indennità annua lorda denominata indennità di coordinamento con gli importi definiti nella tabella seguente:

Cat. B livello base	630
Cat. B livello evoluto	710
Cat. C livello base	790

2. L'indennità stabilita al comma 1 viene erogata agli aventi diritto al termine di ogni anno.
3. All'inizio di ciascun anno l'amministrazione informerà le organizzazioni sindacali circa il numero e le categorie/livelli del personale interessato all'indennità di cui al presente articolo.
4. L'indennità per coordinamento è ridotta in caso di assenze (escluse le ferie, gli infortuni e il congedo di maternità/paternità) superiori a 30 giorni continuativi o per periodi multipli, nella misura di 1/12 dell'importo annuo attribuito. Per tali periodi l'indennità è attribuita, a seguito di provvedimento formale d'incarico, al personale incaricato della sostituzione.
5. Al funzionario pedagoga che svolge mansioni di coordinamento di asili nido è corrisposta una indennità annua di euro 2.400,00.

Art. 5 – Indennità diverse

1. L'art. 13 dell'accordo di settore sottoscritto in data 8 febbraio 2011 è così sostituito:

Art. 13 – Indennità diverse

1. *[invariato]*
2. Indennità per sostituzione del cuoco: Al personale ausiliario degli asili nido e delle scuole dell'infanzia che garantisca, nel rispetto della normativa vigente, il servizio di preparazione dei pasti in caso di assenza o impedimento del cuoco, viene corrisposta una indennità giornaliera di euro 35,00.
3. Indennità cuochi: Al dipendente inquadrato nella categoria B livello evoluto – figura professionale di cuoco specializzato – che abbia conseguito e mantenuto la certificazione HACCP è attribuita l'indennità annua di euro 1.000,00 per 12 mensilità.
4. Tale indennità è erogata agli aventi diritto entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
5. Indennità per il personale addetto all'assistenza: Al personale con funzioni di operatore socio-assistenziale compete un'indennità di euro 380,00 per 12 mensilità.
6. Per il personale ausiliario, operatore d'appoggio degli asili nido e delle scuole materne, in ragione dei compiti di sorveglianza sonno e/o di accompagnamento loro affidati, oltre all'indennità di euro 380,00 mensilità per 12 mensilità è corrisposta una ulteriore indennità di euro 200,00 euro annui per 12 mensilità.

7. Indennità per Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale: Al personale titolare della qualifica di Ufficiale di stato civile e/o anagrafe e/o Ufficiale elettorale, purché non destinatario di area direttiva o di indennità per mansioni rilevanti, è attribuita una indennità di euro 400,00 annui; tale indennità è erogata agli aventi diritto entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
8. Indennità per personale tecnico con compiti di vigilanza edilizia/urbanistica: Al personale con qualifica di assistente tecnico e collaboratore tecnico viene corrisposta una indennità di euro 20,00 per ogni intervento di controllo esterno che accerti una violazione in materia edilizia/urbanistica, per un massimo di euro 480,00 annui.
9. Indennità per udienza davanti al giudice di pace: Al personale di polizia locale, che presta servizio in udienza davanti al Giudice di pace, compete un'indennità, per procedimento, di euro 30,00, per un massimo di euro 900,00 annui.
10. Indennità per unità cinofile: All'operatore di polizia locale che eserciti il compito di conduttore cinofilo, con obbligo di detenere presso la propria abitazione il cane assegnato, è attribuita una indennità mensile di 100,00 euro.

Art. 6 – Indennità per mansioni polivalenti

1. L'art. 14 dell'accordo di settore sottoscritto in data 8 febbraio 2011 è così sostituito:

Art. 14 – Indennità per mansioni polivalenti

1. Ai dipendenti inquadrati in figure professionali operaie di categoria A e B che svolgano abitualmente lavori di diverso tipo è riconosciuta un'indennità annua di euro 200,00.

Art. 7 – Indennità di rischio e attività disagiate

1. L'art. 15 dell'accordo di settore sottoscritto in data 8 febbraio 2011 è così sostituito:

Art. 15 – Indennità di rischio e attività disagiate

Personale addetto in via continuativa a lavori disagiati o rischiosi

1. L'indennità viene corrisposta ai dipendenti destinati in via continuativa a prestazioni lavorative comportanti effettiva esposizione al rischio o effettiva prestazione di lavoro disagiato negli importi specificati e per le funzioni indicate; euro 1.600,00 per dodici mensilità per le seguenti funzioni:
 - Addetto alla manutenzione delle fognature
 - Necrofori;
 - Addetti alla discarica rifiuti;
 - Addetti alla nettezza urbana con compiti continuativi di raccolta rifiuti (netturbini, motocarristi raccoglitori);
 - Conduttori della nettezza urbana.
2. Ai dipendenti inquadrati nella categoria A e nella categoria B livello base ed evoluto addetti in via continuativa ed esclusiva alle funzioni di netturbino, fognaiolo, necroforo – fossore, autista fognaiolo, autista necroforo, spetta, per le funzioni disagiate, una indennità annua per dodici mensilità, cumulabile con l'indennità del comma precedente, pari a euro 610,00.

Personale addetto temporaneamente a lavori disagiati o rischiosi

3. Fatti salvi accordi decentrati che, per particolari esigenze, stabiliscano diverse modalità di erogazione, ai dipendenti temporaneamente adibiti ad attività rischiose e/o disagiate anche diverse da quelle elencate al comma 1, è corrisposta una indennità, da stabilirsi da parte dell'amministrazione, compresa tra un minimo di euro 880,00 ed un massimo di euro 1.600,00.

2. Le indennità di rischio e attività disagiate temporanee di cui all'art. 15 co. 3 dell'accordo di settore dd. 08/02/2011 già attribuite a partire dall'anno 2022 e fino alla sottoscrizione del presente accordo sono aumentate del 20%, entro i limiti massimi previsti dalla nuova formulazione introdotta con il comma precedente garantendo comunque il riconoscimento dell'importo minimo di euro 880,00.

Art. 8 – Adeguamento retribuzione posizioni organizzative

1. In attuazione della disposizione normativa prevista al comma 2, dell'art. 151, del CCPL vigente, la tabella D allegata in calce all'art. 17 dell'accordo di settore sottoscritto in data 8 febbraio 2011 è così sostituita:

Tabella D		
Comuni/Comprensori/Comunità		
Importo massimo attribuibile		
Comuni di IV e III classe < 3.000 abitanti	€	12.000,00
Gestioni associate di servizi e altri enti	€	19.000,00

2. L'adeguamento delle posizioni organizzative è a discrezione delle singole amministrazioni.

Art. 9 – Decorrenza

1. Le disposizioni del presente capo hanno effetto, salvo diversa previsione, a decorrere dal 01 gennaio 2022.

CAPO II – ACCORDO DI SETTORE PER IL TRIENNIO 2022 - 2024

Art. 10 – Indennità di coordinamento

1. L'art. 12 dell'accordo di settore sottoscritto in data 8 febbraio 2011, come modificato dall'art. 2 del presente accordo, è così sostituito:

5. Al funzionario pedagogista che svolge mansioni di coordinamento di asili nido è corrisposta una indennità annua di euro 4.200,00.

Art. 11 – Indennità diverse

1. All'art. 13 dell'accordo di settore sottoscritto in data 8 febbraio 2011, come modificato dall'art. 5 del presente accordo, i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

5. Indennità per il personale addetto all'assistenza: Al personale con funzioni di operatore socio-assistenziale compete un'indennità di euro 400,00 per 12 mensilità.

6. Per il personale ausiliario, operatore d'appoggio degli asili nido e delle scuole materne, in ragione dei compiti di sorveglianza sonno e/o di accompagnamento loro affidati, oltre all'indennità di euro 400,00 mensilità per 12 mensilità è corrisposta una ulteriore indennità di euro 200,00 euro annui per 12 mensilità.

2. All'art. 13 dell'accordo di settore sottoscritto in data 8 febbraio 2011, come modificato dall'art. 5 del presente accordo, il comma 7 è sostituito dal seguente:

7. Indennità per Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale: Al personale titolare della qualifica di Ufficiale di stato civile e/o anagrafe e/o Ufficiale elettorale, purché non destinatario di area direttiva o di indennità per mansioni rilevanti, è attribuita una indennità da un minimo di euro 400,00 fino ad un massimo di euro 1.600,00 annui; tale indennità è erogata agli aventi diritto entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

3. All'art. 13 dell'accordo di settore sottoscritto in data 8 febbraio 2011, come modificato dall'art. 3 del presente accordo, dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

11. Indennità per messo notificatore: Al personale che svolga in via continuativa compiti di messo notificatore e che sia stato incaricato con provvedimento formale compete una indennità annua lorda come di seguito determinata:

fino a 100 notifiche annue	250,00 Euro
per ogni notifica successiva alla 100 ^a	0,50 Euro

Fino ad un massimo di 1.000,00 Euro lordi annui.

Il numero di notifiche fa riferimento alle notifiche perfezionate nel corso dell'anno di riferimento.

12. Indennità per assistente sociale: Al personale di categoria D, livello base, inquadrato nella figura professionale di assistente sociale è attribuita una indennità di funzione pari ad annui lordi euro 1.200,00.

13. Indennità per operatore socio-sanitario: Al personale di categoria B, livello evoluto, inquadrato nella figura professionale di operatore socio-sanitario è attribuita una indennità di funzione pari ad annui lordi euro 900,00.

Art. 12 – Indennità di rischio e attività disagiate

4. All'art. 15 dell'accordo di settore sottoscritto in data 8 febbraio 2011, come modificato dall'art. 7 del presente accordo, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Ai dipendenti inquadrati nella categoria A e nella categoria B livello base ed evoluto addetti in via continuativa ed esclusiva alle funzioni di netturbino, fognaiolo, necroforo – fossore, autista fognaiolo, autista necroforo, spetta, per le funzioni disagiate, una indennità annua per dodici mensilità, cumulabile con l'indennità del comma precedente, pari a euro 630,00.

Art. 13 – Decorrenza

1. Le disposizioni del presente capo hanno effetto, salvo diversa previsione, a decorrere dal 01 gennaio 2024.

Note a verbale congiunte

- 1) Le parti concordano sulla necessità che le indennità trasversali che interessano figure professionali condivise sull'intero comparto debbano essere trattate esclusivamente attraverso un confronto in sede di accordo di comparto, riservando agli accordi di settore, così come contrattualmente previsto, il solo compito di dare specifiche risposte, in termini economici e di flessibilità, alle peculiarità organizzative presenti nello specifico settore di riferimento.
- 2) Il Consorzio dei Comuni si impegna a convocare le organizzazioni sindacali entro il mese di settembre 2025 al fine di avviare la discussione relativa all'utilizzo delle risorse previste dalla delibera di giunta provinciale n. 344/2025, allegato A), paragrafo 1.1.
- 3) Il Consorzio dei Comuni si impegna a proporre entro il mese di novembre 2025, compatibilmente con le proprie risorse organizzative, un modello per la gestione accentrata della contrattazione decentrata per gli obiettivi specifici del FOREG per gli enti di minori dimensioni, da applicare in via sperimentale per l'anno 2026.

ALLEGATO 1)

ACCORDO DI SETTORE IN MATERIA DI FERIE SOLIDALI

Premesso che:

- L'art. 24 del D.lgs. 151/2015 fissa la cornice legale entro cui è possibile dare attuazione allo schema negoziale della cessione a titolo gratuito delle ferie, ove è la stessa norma a stabilire le condizioni e i limiti per l'applicazione dell'istituto.
- In questo senso, il legislatore, muovendo da presupposti di natura solidaristici, rinvia in subordine alla contrattazione collettiva nazionale, depositaria delle istanze dei datori di lavoro e dei lavoratori, il momento in cui realizzare la composizione degli interessi, al fine di definire aspetti non meramente formali dell'istituto, quali la misura, le condizioni e le modalità con cui i lavoratori possono cedere a titolo gratuito le ferie maturate ad altri lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro.
- L'art. 1 della L.P. 7 dd. 28 maggio 2018, sulla scorta di quanto detto sopra, in considerazione della specificità del sistema pubblico di contrattazione collettiva provinciale, ha introdotto un meccanismo di rinvio che consente parimenti anche nei tavoli di pubblica contrattazione, l'inserimento di istituti volti a garantire l'attuazione delle ferie solidali a fronte di gravi necessità personali e familiari.
- In attuazione dell'art. 1 della L.P. 7 dd. 28 maggio 2018, l'art. 48, comma 2 del CCPL 2016-2018 di data 01.10.2018 del personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali della Provincia Autonoma di Trento - Area non dirigenziale, demanda, per gli enti diversi dalla Provincia e dai suoi enti strumentali, a specifici accordi di settore l'individuazione delle modalità organizzative riguardanti la regolamentazione dell'istituto, sia sotto il profilo delle modalità di cessione sia della fruizione delle ferie.
- Con questo Accordo di settore le parti negoziali intendono disciplinare, nell'ambito dei limiti fissati dall'art. 48 del CCPL 2016-2018 dd. 01.10.2018, le modalità organizzative con cui gli enti destinatari dello stesso possono dare concreta applicazione alla cessione di ferie tra i propri dipendenti, stabilendo le modalità di cessione e di fruizione.

Ciò premesso, le parti firmatarie dell'accordo di settore cui il presente è allegato, convengono e sottoscrivono quanto segue:

Art. 1 – Disciplina attuativa ferie solidali

1. Le amministrazioni danno attuazione al fondo ferie solidali, osservando quanto disposto dal presente accordo.

Art. 2 – Costituzione del fondo ferie solidali

1. I dipendenti a tempo indeterminato possono conferire nel fondo "ferie solidali" istituito dall'ente, su base volontaria a titolo gratuito e definitivo, giornate di congedo ordinario (ferie).
2. Possono essere conferite nel fondo esclusivamente le ferie, di competenza dell'anno o eventualmente residue dagli anni precedenti, eccedenti le 4 settimane di ferie per anno di maturazione.

Art. 3 – Fruizione delle ferie confluite nel fondo

1. Può fruire delle ferie presenti nel fondo il dipendente che ne abbia bisogno per:
 - a. assistere i figli, i genitori, il coniuge, l'unito civilmente o il convivente di fatto, i parenti fino al secondo grado e gli affini di primo grado che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, hanno bisogno di cure/assistenza costanti;

- b. fronteggiare gravi necessità personali e familiari. Rientrano tra le gravi necessità anche quelle di lavoratrici inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.
- 2. Il dipendente che si trovi nelle documentate condizioni di cui al comma 1, può presentare all'amministrazione apposita domanda per un massimo di 30 giorni. La richiesta è reiterabile.
- 3. Il monte ferie solidali rimane nella disponibilità del beneficiario fino al perdurare delle necessità che ne hanno giustificato la cessione. A richiesta del beneficiario possono essere attribuite fino ad un massimo di due settimane di ferie anche successivamente al perdurare della necessità per garantire un recupero psicofisico del dipendente.
- 4. La fruizione delle ferie solidali è subordinata al preventivo esaurimento delle giornate di ferie, delle ore di recupero nonché, se del caso, del congedo previsto dall'art. 53 CCPL 2016-2018 di data 01.10.2018.

Art. 4 – Gestione del fondo delle ferie solidali

- 1. Gli enti garantiscono che le ferie solidali siano conferite ai dipendenti richiedenti secondo un criterio cronologico adottando, in caso di incapienza del fondo ed in presenza di più richieste, parità di trattamento tra i richiedenti, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 48, comma 1 del CCPL 2016-2018 di data 01.10.2018 del personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali della Provincia Autonoma di Trento - Area non dirigenziale.
- 2. Le ferie non fruite dal beneficiario ritornano nel fondo delle ferie solidali al venir meno del bisogno che ha determinato la cessione.
- 3. Le ferie solidali hanno gli stessi effetti delle ferie ordinarie e non possono mai essere monetizzate.

Art. 5 – Trattamento dei dati personali

- 1. Le operazioni di raccolta e assegnazione delle ferie solidali saranno effettuate nel totale rispetto della normativa sul trattamento dei personali; nel processo di raccolta e assegnazione è garantito l'anonimato delle persone coinvolte.

Art. 6 – Monitoraggio

- 1. Le parti si ritrovano con cadenza biennale per monitorare l'implementazione del presente accordo.